



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 49/22 del 9.12.2014**

## **Direttive per il rilascio della concessione demaniale ai fini di pesca e acquacoltura degli specchi acquei nel mare territoriale del Golfo di Olbia**

### **1. Finalità**

1. Le presenti Direttive disciplinano e procedure relative al rilascio della concessione demaniale degli specchi acquei del Golfo di Olbia destinati alla attività di produzione di molluschi bivalvi della specie cozza o mitilo e della specie ostrica concava, secondo quanto precisato nella presente deliberazione.

Ai fini della produzione di molluschi bivalvi della specie vongola verace o di altre specie il concessionario delle aree dovrà preliminarmente presentare espressa richiesta di classificazione.

### **2. Funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio della concessione in oggetto sono svolte dal Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale.

### **Procedimento per il rilascio della concessione demaniale**

#### **3. Iniziativa per l'avvio della procedura**

1. Il rilascio della concessione avviene tramite procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di mutuo riconoscimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di trasparenza, di libertà di stabilimento in un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza sanciti dagli articoli da 28 a 30 e dagli articoli da 43 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. La procedura di selezione del concessionario viene avviata per iniziativa dell'Amministrazione mediante pubblicazione di un avviso pubblico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### **4. Procedimento**

##### **4.1 Avvio del procedimento e pubblicità**

1. Il Servizio Pesca e acquacoltura pubblica un avviso pubblico nel quale sono indicate l'area da assentire in concessione, la durata e lo scopo cui è destinata, in conformità alla presente deliberazione.
2. L'avviso pubblico specifica i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di concessione e della documentazione a corredo, esplicita i requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati e i criteri di selezione per l'individuazione dell'operatore economico più idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla proficua utilizzazione della concessione.
3. L'avviso pubblico evidenzia, qualora esistenti, i vincoli ed i condizionamenti all'esercizio delle specifiche attività da parte del concessionario e individua gli specifici obblighi previsti in capo al futuro concessionario. L'avviso precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.
4. L'avviso pubblico esplicita le modalità di determinazione del canone dovuto dal concessionario.
5. L'avviso è pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione ad esso allegata, nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.
6. L'avviso informativo di avvenuta pubblicazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, nell'albo pretorio del Comune territorialmente competente e nell'albo della Capitaneria di Porto competente.
7. Dell'avvenuta pubblicazione si dà altresì notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa per la concessione del bene demaniale non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

##### **4.2 Requisiti di partecipazione**

Ai fini delle presenti direttive, possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che esercitino in forma imprenditoriale l'attività di molluschicoltura e siano in possesso dei seguenti requisiti, secondo quanto sarà meglio precisato nell'Avviso Pubblico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**a. Requisiti di ordine generale.**

La concessione demaniale marittima non potrà essere rilasciata ai soggetti privi dei requisiti di ordine generale richiesti dall'Amministrazione regionale nell'Avviso pubblico. Sono in ogni caso esclusi dalla procedura di selezione, secondo quanto meglio precisato nell'Avviso pubblico, i soggetti :

1. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda soggetti indicati dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (es. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza);
3. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di soggetti indicati dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (es. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza);
4. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
5. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
7. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 del medesimo articolo ;
8. nei cui confronti è stata applicata a qualsiasi titolo una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**b. Requisiti di professionalità :**

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente all'attività da svolgere, salvo che il concorrente non rientri tra le categorie per le quali l'iscrizione non costituisca un obbligo, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia.
- Solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative: Iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative

**Si precisa che:**

Non si potrà partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero non si potrà partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora si partecipi alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi indicati all'art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - ovvero consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane - saranno tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla procedura, per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - ovvero i consorzi stabili - nel caso in cui non operino con la propria struttura ma indichino le consorziate esecutrici, saranno tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla procedura, per quali consorziati il consorzio concorre.

In entrambe le ipotesi ai consorziati per i quali il consorzio concorre non potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura.

**Si precisa inoltre che:**

Sarà vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari (e delle reti, laddove equiparate ai consorzi ordinari), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di procedura comparativa, fatto salvo quanto disposto all'art. 37 comma 18 e 19 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le presenti Direttive tengono in particolare conto la finalità che l'Amministrazione regionale intende perseguire con l'avvio della procedura in questione, che è quella di provvedere alla riorganizzazione del settore della molluschicoltura e consentire una precisa e razionale gestione delle aree adibite a tale attività all'interno del Golfo di Olbia. Questa finalità è perseguita prevedendo una gestione unitaria da parte di un unico concessionario, favorendo in tal modo forme di raggruppamento degli operatori del settore, un più razionale sfruttamento delle aree, la realizzazione di economie di scala e pertanto l'accrescimento della competitività del sistema .



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'Amministrazione regionale valuta infatti che la carenza di una gestione unitaria delle attività, con conseguente eventuale parcellizzazione degli specchi acquei, possa costituire un limite alla migliore utilizzazione degli stessi e alla valorizzazione produttiva.

Le presenti Direttive tengono in particolare conto che il sistema comunitario e nazionale è improntato ai principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento che impongono la valutazione comparativa tra i soggetti interessati a contrattare con la P.A. o ad acquisire da essa vantaggi.

Si tiene conto che occorre, altresì, garantire la più proficua utilizzazione della concessione, impedendo il contrasto, anche nel corso del rapporto concessorio, con i principi e criteri di assegnazione dell'area in concessione (così come sopra richiamati e con particolare riferimento alla importanza della valutazione: - della soluzione organizzativa proposta; - delle soluzioni proposte finalizzate allo sviluppo della filiera o dell'eventuale integrazione con altre attività economiche della filiera della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito geografico di riferimento; - della sostenibilità economica dell'iniziativa in rapporto agli investimenti, ai costi di gestione ed alle relative modalità di copertura finanziaria e alla capacità economico – finanziaria; - del Programma di utilizzo dell'area presentato; - della disponibilità di mezzi e attrezzature dimostrata).

Pertanto,

- al fine di evitare l'elusione delle regole in materia di gare, che impediscono a terzi che non abbiano partecipato alla procedura comparativa per il rilascio della concessione di subentrare nella gestione del rapporto con la P.A.,
- nonché di evitare che nel corso del rapporto concessorio si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell'assetto d'interessi scaturito dalla procedura di evidenza pubblica, a vanificare proprio quell'interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare l'interesse alla proficua utilizzazione del bene demaniale, la concessione dovrà essere esercitata direttamente dal Concessionario.

È fatto pertanto divieto al Concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a titolo gratuito, né in tutto né in parte, e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 ai propri consorziati non costituiscono in ogni caso subconcessione o affidamento a terzi ai sensi dell'articolo 45-bis cod. nav.mar..



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.

#### **4.3 Criteri generali per la valutazione comparativa delle domande**

La valutazione delle istanze è finalizzata a selezionare, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione marittima e nel rispetto dei principi di mutuo riconoscimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, il richiedente che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.

La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione (per un massimo di 100 punti complessivi):

Critério	Parametri di valutazione	Peso attribuito
1. Programma di utilizzo dell'area oggetto di concessione (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.)	Sarà valutato il programma di gestione dell'area oggetto di concessione e la relativa adeguatezza ai fini del proficuo utilizzo del bene concesso	fino ad un massimo di 20 punti
2. Integrazione con altre attività economiche della filiera della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito geografico di riferimento; eventuali soluzioni finalizzate allo sviluppo della filiera	Sarà valutata la rilevanza e qualità delle iniziative di integrazione e delle soluzioni finalizzate allo sviluppo della filiera	fino ad un massimo di 5 punti
3. Programma degli investimenti - per impianti, macchinari, mezzi, incluse le imbarcazioni, e attrezzature - che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell'attività, e relativo cronoprogramma	Sarà valutata la rilevanza e la funzionalità degli investimenti previsti per lo svolgimento dell'attività	fino ad un massimo di 5 punti
4. Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti, macchinari, mezzi, incluse le imbarcazioni, e attrezzature	Sarà valutata la completezza e l'adeguatezza del programma di manutenzione	fino ad un massimo di 5 punti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. Soluzione organizzativa del soggetto proponente (organizzazione interna del soggetto proponente ; professionalità tecnica e competenze possedute o che saranno impiegate dal soggetto proponente per l'espletamento delle attività)	Sarà valutata l'adeguatezza della soluzione organizzativa proposta in relazione all'attività da esercitare.	fino ad un massimo di 20 punti
6. Disponibilità di mezzi e attrezzature	Sarà valutata la "cantierabilità" dell'iniziativa derivante dalla disponibilità al momento di presentazione dell'istanza di risorse strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività	fino ad un massimo di 5 punti
7. Sostenibilità economica: Piano economico finanziario	Sarà valutata la qualità e sostenibilità dell'iniziativa in rapporto agli investimenti, ai costi gestionali ed alle relative modalità di copertura finanziaria	fino ad un massimo di 15 punti
8. Ricadute occupazionali	Saranno valutate le ricadute occupazionali tenuto conto del numero di addetti che verranno direttamente impiegati nell'attività di produzione.	fino ad un massimo di 15 punti
9. Diversificazione della produzione	Sarà valutata l'attività che si prevede di svolgere per la diversificazione della produzione	fino ad un massimo di 5 punti
10. Valutazione del Piano di gestione	Sarà valutata la coerenza, completezza e chiarezza del Piano di gestione	fino ad un massimo di 5 punti

#### **4.4 Procedura di valutazione delle domande di concessione**

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura nomina la Commissione di valutazione che procede all'ammissione e alla valutazione comparativa delle domande sulla base dei criteri di selezione stabiliti nelle presenti direttive.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre, con competenze adeguate in riferimento alla procedura.
3. La Commissione, in base alle valutazioni effettuate, redige la graduatoria delle domande presentate, che viene approvata dal Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura.
4. L'Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla verifica dei requisiti di partecipazione e all'istruttoria della documentazione tecnica presentata,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

richiedendo, ove necessario in riferimento a quest'ultima, chiarimenti e integrazioni all'aggiudicatario.

La domanda risultata prima nella graduatoria, viene altresì trasmessa, con la documentazione ad essa allegata, agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, ed in particolare:

- Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per quanto di competenza in materia di tutela del paesaggio;
- Ufficio del genio civile competente, ai fini delle valutazioni sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- Agenzia del Demanio, per quanto di competenza;
- Assessorato della Difesa dell'Ambiente per gli aspetti e i provvedimenti di competenza;
- Autorità Marittima per gli aspetti di competenza e di sicurezza della navigazione;
- Autorità Portuale per gli aspetti connessi alla programmazione e regolamentazione dell'uso degli spazi portuali, per le competenze previste dalla legge n. 84/94, per gli aspetti connessi alla compatibilità con altri pubblici usi e per la misura del canone;
- Agenzia delle Dogane ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

In assenza degli stessi si procederà ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 tramite l'istituto della Conferenza dei Servizi.

Nel caso in cui una delle amministrazioni pubbliche o degli uffici di cui sopra si esprima non favorevolmente in merito alla domanda risultata prima nella graduatoria, il Servizio pesca e acquacoltura comunica all'interessato quali modifiche o integrazioni debbano essere apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente, attribuendo un termine massimo per l'adeguamento.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace successivamente all'acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell'aggiudicatario ed all'acquisizione e presentazione, da parte dell'aggiudicatario, del nulla osta dell'Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 8.11.1990, n. 374.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle prescrizioni imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine attribuito, o il soggetto sia privo dei prescritti requisiti, l'aggiudicazione definitiva sarà priva di efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse domande, si procede al relativo scorrimento sulla base dell'ordine derivante dal punteggio attribuito.

#### **5. Disciplina di dettaglio del procedimento amministrativo**

Ulteriori specifiche riguardo al procedimento amministrativo di rilascio della concessione sono stabilite dal Direttore pro tempore del Servizio Pesca e acquacoltura con apposita determinazione.

#### **6. Disciplina della concessione e prescrizioni specifiche**

1. L'Avviso pubblico, o documento ad esso allegato, dovrà disciplinare gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione, in conformità alle disposizioni del Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione ed alle norme e disposizioni sulla produzione di molluschi bivalvi vivi.
2. Gli specchi acquei vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti di acquacoltura già insistenti negli specchi acquei oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna degli specchi acquei, il concessionario assume l'obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai fini dell'esercizio della concessione.
3. Il concessionario assume l'obbligo di curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima, l'approvvigionamento e sistemazione di idonei segnalamenti marittimi degli impianti.
4. Durante il periodo di vigenza della concessione, il Concessionario assume l'obbligo di rimuovere, a richiesta dell'Autorità marittima e/o dell'Autorità Portuale, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati negli specchi acquei in concessione, per consentire eventuali lavori di dragaggio o di livellamento dei fondali e comunque in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
5. La concessione è rilasciata a totale rischio, pericolo e fortuna del concessionario, il quale non avrà ragione ad alcuna indennità, salvo che in caso di danno da calamità naturali o eventi eccezionali accertato e riconosciuto in conformità alla legislazione vigente ed ammissibile, qualora vi fossero idonei strumenti finanziari e le correlative dotazioni di bilancio, ad aiuto in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti in materia di pesca e acquacoltura. L'Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o totale dell'impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.

6. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.
7. Ai fini della determinazione del canone dovuto per la concessione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, in caso di operatore che esercita l'attività di pesca in forma di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori, e le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, in caso di operatore che esercita l'attività di pesca in forma diversa da quella di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori. Il Concessionario si obbliga inoltre a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del contratto di concessione.

A garanzia dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà costituire una cauzione, per un importo di euro 300.000 (euro trecentomila/00), che dovrà essere prestata nei modi di legge, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione; l'importo di cui sopra tiene conto, in particolare, dei costi connessi all'adempimento dell'obbligo di sgombero e di rimozione a cura del Concessionario stesso, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza, degli impianti esistenti e impiantati.